




*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articolo 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
- VISTA** la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 15 luglio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2008, di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la Direttiva 95/16/CE per gli allegati V (Esame CE del tipo - Modulo B), VI (Esame Finale) e X (Verifica di unico prodotto - Modulo G), emesso a nome dell'Organismo SVI S.r.l. con sede legale in Via Creta,52 - 25124 BRESCIA, di seguito indicato SVI S.r.l.;
- VISTA** l'istanza del 28 febbraio 2011, acquisita in atti di questo Ministero in data 31 marzo 2011, prot. n. 60188, con la quale l'Organismo SVI S.r.l. ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE, per gli allegati V (Esame CE del tipo - Modulo B), VI (Esame Finale) e X (Verifica di unico prodotto - Modulo G);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, articolo 11, c. 2 il quale stabilisce che resta in vigore il decreto 13 febbraio 2004, del Ministro Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicati nella G.U. della Repubblica Italiana del 9 aprile 2004, Serie Generale n. 84, recante "determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle Attività Produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del DPR 30 aprile 1999, n. 162;



*Per copia conforme  
all'originale*  
Geom. LAZZARONI ALBERTO



**CONSIDERATO** che la società SVI S.r.l. ha effettuato il versamento ai sensi dell'art. 2 c. 2 allegato I lettera a), del decreto interministeriale del 13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 84 del 9 aprile 2004

**VISTA** la nota del 6 giugno 2011, acquisita in atti di questo Ministero in data 23 giugno 2011, prot. n. 119860, con la quale l'Organismo SVI S.r.l. ha integrato la documentazione inviata precedentemente;

**CONSIDERATO** che la documentazione prodotta dall'Organismo SVI S.r.l. è conforme a quanto prescritto dal DPR 162/99 nonché alla direttiva citata al terzo visto;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta in data 28 febbraio 2011, dal legale rappresentante dell'Organismo nella quale viene dichiarato il possesso dei requisiti minimi, di cui all'articolo 9, comma 2) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

**SENTITO** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto articolo 9, comma 2) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

## DECRETA


### Articolo 1

1. L'Organismo SVI S.r.l. è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati.

- ✓ Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);
- ✓ Allegato VI: Esame finale;
- ✓ Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G)

### Articolo 2

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.
2. La certificazione CE di cui all'articolo 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del DPR 30 aprile 1999, n. 162 e della direttiva 95/16/CE.



Per copia conforme  
all'originale  
Geom. IACCOACCI Alberto



3. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle Attività Produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 02 aprile 2003.
4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in un apposito registro. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XIV.
5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati a cura dell'Organismo SVI S.r.l. per un periodo non inferiore a dieci anni.

### Articolo 3

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XIV.
3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), l'Organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9, del DPR del 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e notificato alla Commissione Europea.

Roma li, 5 AGO. 2011

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. G. Vecchio)

Iac



3  
Per copia conforme  
all'originale  
Gdpm. IACO...

el M